



COMUNE DI SANT' ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Domenico Pica, 1
84037 Sant' Arsenio SA

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
e-mail: poliziale@pec.comune.santarsenio.sa.it

Ordinanza n. 05/2019

IL FUNZIONARIO

LETTA la nota a firma dell'Arciprete-Parroco, sacerdote don **Angelo FIASCO**, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 0001674, in data 04.03.2019, avente ad oggetto "*Divieto di sosta in piazza Mons. A. Pica*", con la quale viene chiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione stradale, che andrebbe ad interessare soltanto la strada comunale di piazza Mons. A. Pica, limitatamente l'area antistante il sagrato della Chiesa Madre di "Santa Maria Maggiore", nell'orario di celebrazione di matrimoni, esequie o qualsiasi altra cerimonia religiosa;

ATTESO che, in occasione dei funerali e di altre cerimonie religiose con grande afflusso di persone, piazza Mons. A. Pica, oltre ad essere luogo di aggregazione, è il posto da cui partono in processione i cortei al termine delle celebrazioni delle Sante Messe, per cui i veicoli in sosta negli appositi stalli, all'uopo esistenti, potrebbero, comunque, costituire pericolo ed intralcio al transito pedonale;

ATTESO che, si verifica che gli spazi antistanti la chiesa vengano occupati da veicoli in sosta, tali da creare ostacolo all'accesso ed alla manovra del carro funebre e dei relativi mezzi fioriere;

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare il regolare svolgimento delle cerimonie religiose;

VISTO l'art. 7 (Regolamento della circolazione nei centri abitati) del D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610, e s.mm.ii.;

SENTITO in merito il Sindaco pro-tempore, in rappresentanza dell'ente proprietario della strada comunale, interessata dal provvedimento di limitazione della circolazione stradale, che ha espresso "parere favorevole" all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000, e ritenuta la propria competenza in materia, considerato che il presente provvedimento rientra tra gli interventi strettamente legati ad esigenze temporanee, quali la manutenzione e utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolarizzazione della circolazione motivate da esigenze provvisorie, trattandosi nel caso "*de quo*" dell'esplicazione di un sostanziale potere diverso da quello generale di disciplina e assetto del territorio, che è volto all'individuazione di specifiche aree nell'intento di migliorare la qualità e la sicurezza della circolazione veicolare, nonché di tutelare il patrimonio artistico ed ambientale della comunità amministrata;

ORDINA

- 1) è istituito il "**DIVIETO DI SOSTA**", sul piazzale antistante la chiesa madre in occasioni delle cerimonie religiose, previa disposizione di apposito segnale di divieto di sosta con pannello aggiuntivo riportante l'orario in cui vige il divieto.

2) è da intendersi temporaneamente sospesa, durante l'operatività del divieto di cui trattasi mediante la collocazione della prescritta segnaletica temporanea, che secondo quanto disposto dall'art. 6 del Codice della Strada, lettera f) quarto comma, dovrà necessariamente rispettare un termine per rendere nota la disposizione almeno con un anticipo di 48 ore, ogni qualvolta verrà predisposta:

All'U.T.C., in persona del funzionario responsabile arch. Arsenio CARIMANDO, è fatto carico di assicurare l'apposizione di idonea segnaletica stradale temporanea, conformemente alle direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, nonché di adottare ogni accorgimento atto a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale.

Gli agenti della Forza Pubblica gli ausiliari del traffico sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, di fare apporre idonea segnaletica stradale e di curare l'osservanza del presente provvedimento.

Agli stessi agenti è concessa la facoltà di derogare alle limitazioni imposte qualora ne ravvisino l'opportunità e la necessità.

Avverso il presente provvedimento possono essere avanzate richieste di annullamento in autotutela, secondo quanto previsto ex legge dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all' Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all' apposizione della segnaletica di che trattasi.

Dalla Residenza Comunale, 07 marzo '19


IL FUNZIONARIO
COMUNE DI SANT'ARSENIO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA VIGILANZA
Ass. Salvatore Della Luna Maggio